

FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

ADATTOFIN Mediazione Creditizia S.p.A.

Cap. Soc. €120.000,00 i.v. - Sede Legale: Viale Angelico, 163 - 00195 Roma - tel: 06. 45504303 - fax: 06. 92913487
P. IVA e C.F. 08262641007 - REA RM 1084570 - Iscrizione OAM n. M10 del 14/11/2012 - R.U.I. E000633743

Sito internet: www.adattofin.it - PEC adattofin@pec.it - E-mail informazioni: info@adattofin.it - E-mail reclami: reclami@adattofin.it

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche:

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.
4. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
5. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.
6. ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA presta l'attività di consulenza in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-terdecies del TUB, solo laddove sia stato sottoscritto tra le parti apposito contratto di consulenza.

Rischi:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

SEZIONE 3. CONDIZIONI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigioni:

La provvigione spettante a ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO
Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	4% (quattroper cento)
Prestiti personali	0% (zeroper cento)
Cessione del V°	0% (zeroper cento)

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Le condizioni specifiche relative alle soluzioni prospettate al cliente saranno rese disponibili allo stesso, su richiesta, mediante supporto durevole (D. Lgs. 72/2016 ex art. 120 decies comma 1). Si veda inoltre, quanto previsto all'interno della Sezione IV - Obblighi del mediatore creditizio presente nel presente documento. Resta inteso che nel caso di rinuncia al finanziamento da parte del Cliente ad approvazione del finanziamento avvenuta (completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato), la provvigione sarà dovuta per intero.

Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario:

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA per l'attività svolta non è al momento noto.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del TUB, l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Penale:

Il Cliente, in caso di incarico irrevocabile, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento, pena il versamento della penale di € 500,00 (pari all'importo forfettario sostenuto dal mediatore a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli) e salvo il maggior danno.

Spese:

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione. Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

Operatività:

ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA può agire in qualità di mediatore creditizio convenzionato o non convenzionato con banche ed intermediari finanziari.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla firma dello stesso.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- a) esclusiva e irrevocabile;
- b) non esclusiva e revocabile.

4. Diritti del Cliente

a) il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare copia dell' "Avviso alla clientela". L' "Avviso alla clientela" è esposto nei locali aperti al pubblico; nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed è accessibile alla Clientela anche sulla homepage del sito ufficiale di ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA (www.adattofin.it) nella sezione Società alla voce Trasparenza;

b) il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare il "Foglio informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il "Foglio informativo" è disponibile su supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile anche dal sito www.adattofin.it nella sezione Società alla voce Trasparenza, nonché copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura;

c) nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al Cliente il presente "Avviso alla clientela", contenente le principali norme di trasparenza e il "Foglio informativo", contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e

sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. Il mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, la Società né da comunicazione al cliente, che ha diritto ad ottenere, sempre su sua richiesta, una nuova copia del testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;

d) il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale contratto di mediazione creditizia, comprensiva con il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni, per una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni;

e) qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile o stampabile) su supporto cartaceo o durevole, copia del presente documento e del Foglio informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio. I mediatori devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso alla clientela e i fogli informativi delle banche e degli intermediari finanziari;

f) una volta concluso il contratto il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi;

g) il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indicherà il presumibile importo delle relative spese al momento della richiesta;

h) i diritti riconosciuti al Cliente di cui al precedente punto 4. concernenti il diritto di ricevere copia del contratto idonea alla stipula valgono, oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia, anche con riguardo al contratto di finanziamento;

i) ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

5. Obblighi del Cliente

a) fornire alla Società la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta successivamente;

b) dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;

c) garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;

d) consegnare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;

e) comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

a) mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento;

b) conformarsi a principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;

c) rispettare il segreto professionale;

d) compiere l'attività di istruttoria adeguata alla natura del Cliente e all'entità del finanziamento;

e) procedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007);

f) su richiesta del cliente mettere a disposizione dello stesso copia del prospetto delle commissioni percepite e copia del medesimo prospetto per le proposte concorrenti.

SEZIONE 5. LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

SEZIONE 6. PROCEDURA IN CASO DI RECLAMO

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare c/o la sede legale della ADATTOFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SpA, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo reclami@adattofin.it

Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione Cliente;
- recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- motivazione del reclamo.

GLOSSARIO

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamento: operazione di credito che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Intermediari Finanziari: soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nel nuovo albo Unico ex art. 106 TUB (D.Lgs 385/1993).

Intermediari del Credito: gli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio, commisurato all'affare proccacciato.

ISC (Indicatore Sintetico di Costo): indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG (Tasso Anno Effettivo Globale): indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.